

Avv. PIETRO QUINTO

Studio Legale Associato

Via Garibaldi, 43 – LECCE – Tel. 0832/245026 – fax 277974

Via dei Giubbonari, 47 – ROMA – Tel. 06/68807281

Cod. Fisc. e Partita IVA 03508320755

ON.LE TAR LAZIO – SEZ. DI ROMA

RICORSO

Per: il Prof. **CARRA Antonio**, nato a Gallipoli il 21/03/1967, residente in Gallipoli alla Via Bologna n° 16, (C.F. CRRNTN67C21D883G), rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto (C.F.: QNT PTR 42M14 G479F – PEC: pietroquinto@pec.it - FAX: 0832/277974) e dall'Avv. Antonio Quinto (QNT NTN 74E26 I119U – PEC: antonioquinto@pec.it - FAX: 0832/277974) in virtù di mandato allegato da intendersi in calce al presente atto, e con questi elettivamente domiciliato in Roma alla Via Barnaba Tortolini n. 30 (c/o Studio Placidi)

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione dell'efficacia,

della **Delibera n° 1049/2018/IV in data 05/06/2018**, con il quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria **ha approvato la graduatoria finale della selezione pubblica** per n° 202 Giudici Tributari di cui al Bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie speciale, n. 62 del 5 agosto 2016, nei limiti del punteggio attribuito al Prof. Carra; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, **compresi, nelle parti di interesse, tutti gli atti della procedura selettiva ed i verbali della Commissione giudicatrice relativi all'attribuzione dei punteggi per i titoli** di servizio al ricorrente, sempre nei limiti dell'interesse.

CENNO DEI FATTI

Il Prof. Carra Antonio, Docente di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Dottore commercialista e Revisore legale, in possesso

delle relative abilitazioni professionali e di altri titoli di studio e scientifici di notevole rilievo in materia economica e di revisione aziendale, **ha partecipato all'Avviso di Selezione Pubblica, per titoli, indetto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria**, per la nomina di n° **202 Giudici Tributari**, di cui al Bando n. 6/2016, approvato con delibera n. 1812 del 19 luglio 2016, il cui avviso è stato pubblicato nella G.U. IV serie speciale, n. 62 del 5 agosto 2016 ed integrato di **259 posti** con Delibera n. 1196 del 26/6/2018.

La Commissione giudicatrice è stata nominata con delibera del 28 novembre 2016 come da previsione dell'articolo 7 del citato bando n. 6/2016.

Le modalità di valutazione dei titoli dei partecipanti al concorso sono prestabilite ed il bando fa espresso richiamo ai "Criteri per l'applicazione dei punteggi previsti dalla tabella "E" allegata al d.lgs. 545/1992, approvati nelle sedute consiliari del 19.9.2000, 31.10.2000, 7.11.2000 e 19.12.2000", di cui alle lett. B, D, E, F, G, H, L, M, O, P e Q, (pubblicati nel Notiziario del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria n. 1 - Anno 2001, consultabili nella sezione "*VERBALI*" del sito istituzionale del Consiglio di Giustizia Tributaria).

In particolare, con riferimento ai titoli di servizio la Tabella E, suindicata prevede che:

	<i>Punteggio per anno o frazione di anno superiore a sei mesi</i>
<i>Magistrato ordinario o equiparato :</i>	
di Tribunale.....	0,50
d'Appello.....	1,00
di Cassazione.....	1,50
di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2,00
uditore giudiziario	0,25

Attività professionali :

ragioniere e perito commerciale..... 0,25
notaio, avvocato, procuratore, dottore
commercialista e revisore contabile.....0,50

Docente : ricercatore..... 0,50
professore associato1,00
professore ordinario o straordinario..... 1,50
insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado. 0,25
insegnante incaricato o con contratto in Università..... 0,50
assistente, contrattista, borsista o assegnista in Università..... 0,25

Dipendente dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche :

in qualifica inferiore a primo dirigente..... 0,25
in qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore..... 1,00
in qualifica di dirigente generale.....1,50
con incarico di ispettore tributario centrale..... 1,50

Attività alle dipendenze di terzi..... 0,25

Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitali.....0,50

Il Prof. Carra, in data 28.10.2016, ha presentato la propria domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nello stesso bando.

All'esito della valutazione dei titoli espletata dalla Commissione, con Delibera n° 1049/2018/IV in data 05/06/2018, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato la graduatoria finale della suddetta selezione pubblica.

Il Prof. Carra è risultato idoneo, posizionandosi **al posto n° 438** con un punteggio complessivo di **punti 27,50**.

In particolare gli sono stati assegnati tali punteggi per singola categoria:

“ELENCO A - GRADUATORIA

<i>Nominativo</i>	<i>Data Nascita</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>Totale</i>
438 CARRA ANTONIO	1967-03-21	0,00	11,00	2,00	0,00	0,00	9,50	5,00	27,5”

Tale provvedimento è **palesamente illegittimo ed ingiusto** poiché assegna al ricorrente un punteggio inferiore a quello che gli spetterebbe. Con la

conseguenza che la sua collocazione nella graduatoria degli idonei è inesatta.

MOTIVI DI DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRORE SUI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, PER IRRAZIONALITA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. SVIAMENTO. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990. VIOLAZIONE SOTTO VARI PROFILI DELLA TABELLA E ALLEGATA AL DPR 545/92 E DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICATO NELLA G.U. IV SERIE SPECIALE, N. 62 DEL 5 AGOSTO 2016.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA *PAR CONDICIO* DEI CANDIDATI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA.

I provvedimenti impugnati, e segnatamente quelli relativi all'attribuzione dei *punteggi per i titoli* di servizio ai singoli candidati della pubblica selezione in oggetto, e di approvazione della graduatoria finale, sono manifestamente illegittimi sotto tutti i profili epigrafati.

Più in particolare, la Commissione giudicatrice **non ha riconosciuto al Prof. Carra alcuni punteggi che gli sarebbero spettati**, pervenendo in tal modo **ad una formulazione errata della graduatoria finale**, in danno del ricorrente.

La Commissione della selezione ha radicalmente errato nella mancata attribuzione di punteggi dovuti al Prof. Carra per le seguenti motivazioni.

La Commissione non ha considerato, nella valutazione dei **titoli di servizio**:

a) al punto B) per il periodo di servizio relativo all'attività di dottore commercialista è stato, infatti, calcolato il punteggio di 11 anziché 11,50.

La tabella E allegata al Dpr 545/92 attribuisce per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi il punteggio di 0,50 per l'attività di Dottore commercialista.

Il ricorrente ha svolto l'attività di commercialista per 23 anni, come documentato dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e depositata agli atti del concorso.

In particolare ha svolto tale professione dall'anno:

Dottore Commercialista - iscrizione n. 826 del 12/10/1992

<u>DAL</u>	<u>AL</u>
<u>09/09/93</u>	<u>31/12/00</u>
<u>10/05/01</u>	<u>31/12/02</u>
<u>14/04/03</u>	<u>31/12/04</u>
<u>29/03/05</u>	<u>30/10/16</u>

E' perciò evidente l'errore di calcolo nel punteggio in cui è incorsa la Commissione di concorso.

Il calcolo corretto è il seguente:

$$n. 23 \text{ (anni)} \times 0,50 = 11,50$$

Pertanto il punteggio da attribuire al ricorrente per l'attività di dottore commercialista è pari ad un TOTALE di PUNTI di 11,50 anziché 11.

b) al punto C) per il periodo di servizio relativo all'incarico di docenza è stato calcolato il punteggio errato di 2 punti anziché 10,25.

Anche in tal caso è palese l'errore di calcolo in cui è incorsa la commissione.

Ed infatti il Prof. Carra ha svolto il ruolo di insegnante incaricato per n. 20 anni ed in istituti di istruzione secondaria di secondo grado per 1 anno.

La Tabella E prevede l'attribuzione del punteggio di 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi per insegnante in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di 0,50 per per insegnante incaricato.

Pertanto il calcolo corretto è il seguente:

$$20 \text{ (anni)} \times 0,50 = 10$$

$$1 \text{ (anni)} \times 0,25 = 0,25$$

Pertanto il punteggio da attribuire al ricorrente per l'attività di docente è pari ad un TOTALE di PUNTI di 10,25: si tratta di 8,25 punti in più rispetto a quanto calcolato dalla commissione.

Ed anche nella denegata ipotesi in cui si volesse porre a base di calcolo il punteggio di 0,25 per anno, per tutti gli anni che il Prof. Carra ha svolto come insegnante, si giungerebbe in ogni caso ad un totale di 5,25 e non di 2 come invece attribuito dalla commissione.

c) al punto F) per il periodo di servizio relativo all'incarico di amministratore e sindaco in società di capitali è stato attribuito il punteggio errato di 9,50 anziché 17,50.

Anche in tal caso il calcolo operato dalla Commissione è errato.

Ed infatti il Prof. Carra è stato Amministratore di società di capitali per 15 anni e Sindaco di società di capitali per ben 20 anni.

La più volte citata tabella E attribuisce il punteggio di 0,25 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi sia per l'incarico di amministratore sia per quello di sindaco di società di capitali.

E' evidente anche qui l'errore della commissione.

Il calcolo corretto è il seguente:

Amministratore 15 (anni) x 0,50 = 7,50

Sindaco società 20 (anni) x 0,50 = 10,

TOTALE 17,50

Pertanto il punteggio da attribuire al ricorrente per di amministratore e sindaco è pari ad un TOTALE di PUNTI di 17,50, e quindi di ben 8 punti in più rispetto a quanto calcolato dalla commissione.

In conclusione, apportando le correzioni ed integrazioni menzionate nel presente atto, il Prof. Carra arriverebbe ad un punteggio totale di **44,25 punti** contro i 27,50 assegnatigli dalla commissione.

Con tale punteggio il ricorrente scalerebbe la classifica assestandosi al 61 posto contro il 438 posto in cui si trova nella graduatoria pubblicata in data 5/6/2018.

Risulta pertanto evidente l'illegittimità, sotto tutti i profili innanzi epigrafati, degli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

Sussistono i presupposti di fatto e di diritto per **l'accoglimento dell'istanza cautelare**, avuto riguardo, in primo luogo, all'evidente illegittimità dei provvedimenti impugnati e quindi alla sussistenza del ***fumus di fondatezza*** del presente ricorso.

E' altresì pacifico il **danno grave ed irreparabile** che deriva dagli atti medesimi, danno legato alla definitiva assegnazione dell'incarico di Giudice Tributario secondo le illegittime risultanze della graduatoria finale stilata dalla Commissione giudicatrice della selezione, con gravissimo

pregiudizio per il ricorrente, che è privato della possibilità di esercitare una scelta migliore delle eventuali sedi di servizio disponibili.

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che l'On.le Tar Lazio, Sezione di Roma, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare, **previa sospensione in parte qua dell'efficacia**, i provvedimenti impugnati nei limiti dell'interesse dedotto in giudizio, con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Ai fini del versamento del contributo di iscrizione a ruolo si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile e che lo stesso sarà corrisposto come per legge.

Lecce/Roma, 3 settembre 2018

Avv. Pietro Quinto

Avv. Antonio Quinto